

SENATO DELLA REPUBBLICA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2015

181ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALMA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(19) GRASSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

(657) LUMIA ed altri. - *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

(711) DE CRISTOFARO ed altri. - *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

(810) LUMIA ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di trattamento sanzionatorio dei delitti di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione ed usura*

(846) AIROLA ed altri. - *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

(847) CAPPELLETTI ed altri. - *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

(851) GIARRUSSO ed altri. - *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

(868) BUCCARELLA ed altri. - *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Sull'emendamento 1.1001 interviene il senatore **LUMIA (PD)** preannunciandone il ritiro. Egli ricorda che è in corso, presso la Commissione giustizia della Camera dei deputati, l'esame un disegno di legge di riforma organica dell'istituto della prescrizione, nell'ambito del quale sono stati già presentati gli emendamenti al testo base e di qui a poco cominceranno le votazioni. Con la riforma dell'istituto in questione probabilmente anche con riferimento al reato di corruzione, ci saranno dei risvolti importanti. Su un piano più generale si tratta, altresì, di evitare un uso improprio dell'istituto della prescrizione quale può essere la disincentivazione allo svolgimento dei processi in tempi celeri e, a tal fine, il Governo e la maggioranza metteranno a punto le soluzioni più idonee. Quindi dichiara, a nome del proprio Gruppo, di ritirare anche gli emendamenti 1.1002, 1.15 e 1.16.

Il senatore **CAPPELLETTI (M5S)** annuncia che i componenti del Gruppo del Movimento cinque stelle fanno propri gli emendamenti testè ritirati, ricordando peraltro che avevano già sottoscritto gli emendamenti 1.15 ed 1.16. Infatti, pur rispettando le intese tra la Camera dei deputati e il Senato che deferiscono alla prima l'esame della disciplina generale in materia di prescrizione, si impone la necessità, in questa sede, di ridefinire adeguatamente la disciplina della prescrizione soprattutto con riferimento particolare ai reati di corruzione ai danni della pubblica amministrazione. Oltretutto, l'oratore rileva che i tempi di esame del disegno di legge in materia di prescrizione presso la Camera dei deputati saranno oltremodo prolungati e, pertanto, non si può rinviare la soluzione legislativa al problema *de qua* fino a che l'altro ramo del Parlamento avrà concluso l'*iter* di esame dei predetti disegni di legge.

Viene quindi posto in votazione l'emendamento 1.1001 che non è approvato.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.1002, soprattutto per ragioni di merito oltre che per le motivazioni testè illustrate dal senatore Lumia. Nella disciplina dell'istituto della prescrizione, a suo dire, bisogna tener conto innanzitutto dei diritti dei cittadini che diventano prioritari rispetto ai ritardi dello Stato e alle lungaggini processuali; inoltre, ogni eventuale allungamento dei tempi della prescrizione può comportare dei danni economici allo Stato che, come è noto, è spesso soggetto alle sanzioni imposte da alcuni organismi internazionali per i ritardi processuali.

Il senatore **FALANGA** (*FI-PdL XVII*), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara l'astensione dal voto sull'emendamento 1.1002. Rivolgendosi in particolare ai proponenti del suddetto emendamento, ritiene opportuno ricordare che l'istituto della prescrizione trae origine dall'interesse dello Stato a perseguire un reato entro un determinato periodo di tempo; il tempo che decorre è l'elemento principale per la qualificazione dell'istituto in esame. Ogni tentativo del legislatore di negare rilievo, dopo una certa fase processuale, al decorso del tempo sarebbe soltanto indice di una politica populista.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*) ribadisce la propria contrarietà alla scelta di prevedere la cessazione del decorso della prescrizione, per i reati indicati nell'emendamento 1.1002, dopo l'adozione del decreto che dispone il giudizio, anche in ragione del fatto che le successive fasi procedurali possono avere durata eccessiva assai facilmente.

Il senatore **GIARRUSSO** (*M5S*) interviene per lamentare l'andamento dilatorio dei tempi della discussione.

Il presidente **PALMA** replica che l'articolo 109, comma 2, del Regolamento riconosce a un determinato numero di senatori per ciascun Gruppo il diritto di intervenire, in dissenso dal proprio Gruppo, per dieci minuti; pertanto non si può negare tale facoltà a richiedenti.

Il senatore **CALIENDO** (*FI-PdL XVII*), concludendo il suo intervento, dichiara la propria astensione dal voto sull'emendamento 1.1002, osservando, peraltro, che la Commissione attende ancora la presentazione del preannunciato emendamento governativo sulle false comunicazioni sociali.

Il senatore **LUMIA** (*PD*), ricordando che l'esame del disegno di legge in titolo è già calendarizzato in Assemblea per la prossima settimana, chiarisce che la posizione ufficiale del Partito democratico sulla riforma dell'istituto della prescrizione è che la prescrizione deve cessare di decorrere dopo l'emanazione del decreto di rinvio a giudizio.

Il senatore **GIOVANARDI** (*AP (NCD-UDC)*) osserva che nell'emendamento 1.1002, che modifica l'articolo 157 del codice penale, si fa riferimento alla cessazione del decorso della prescrizione in via generale, mentre a suo avviso è di fondamentale importanza differenziare le ipotesi di prescrizione nei casi di assoluzione dalle ipotesi di prescrizione nei casi di condanna.

L'emendamento 1.1002 viene posto in votazione e risulta, infine, respinto.

Il senatore **MALAN** (*FI-PdL XVII*) dichiara il proprio voto contrario sull'emendamento 1.15 che prevede in via generale la cessazione del decorso della prescrizione dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, senza nessun tipo di limitazione in relazione a specifiche ipotesi di reato, come previsto nell'emendamento 1.1002. Non è accettabile, a suo dire, che l'attività processuale possa essere svolta a titolo indefinito e durare per un periodo illimitato.

Il senatore **CAPPELLETTI** (*M5S*) sottolinea che il contenuto dell'emendamento 1.15 non solo rappresenta la posizione ufficiale del Gruppo del Partito democratico sulla riforma dell'istituto della prescrizione, ma include anche le tesi che il Movimento 5 Stelle ha più volte esposto su questa tematica. Ricordando che l'emendamento è già stato sottoscritto dai componenti del Gruppo in

Commissione, insiste per la votazione auspicando che i proponenti del Gruppo del Partito democratico possano avviare al ritiro dell'emendamento stesso.

Interviene il senatore **CASSON** (PD) che auspica che l'istituto della prescrizione possa essere adeguatamente riformato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, ricordando che è tempo ormai che muti l'orientamento prevalso con l'approvazione della legge n. 251 del 2005 (cosiddetta legge ex Cirielli) e cioè che l'istituto in esame costituisca - di fatto - una nuova forma di *favor legis* per il reo. In realtà il Gruppo del Partito Democratico già dai tempi dell'approvazione della ricordata legge ex Cirielli è impegnato per una riforma adeguata dell'istituto della prescrizione, dall'ambito di applicazione della quale il codice penale in ogni caso già esclude i reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo.

Il senatore **FALANGA** (FI-PdL XVII), intervenendo in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara di astenersi dal voto sull'emendamento 1.15, che a suo avviso non contiene elementi di minima coerenza legislativa. Non è ipotizzabile disciplinare in via generale l'istituto della prescrizione nell'ambito di un testo che riguarda specificamente il contrasto al fenomeno della corruzione, mentre sono evidenti le numerose difficoltà applicative che incontrerebbero gli operatori del diritto con soluzioni come quella prefigurata nell'emendamento.

Il senatore **GIOVANARDI** (AP (NCD-UDC)) ribadisce l'importanza di differenziare i termini di prescrizione a seconda che il procedimento penale si concluda in primo grado con una sentenza di assoluzione anziché con la condanna dell'imputato.

La Commissione pone ai voti e respinge l'emendamento 1.15.

In sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 1.16 - volto ad introdurre un comma aggiuntivo all'articolo 157 del codice penale allo scopo di fare cessare la decorrenza della prescrizione, in ogni caso, dopo la sentenza di primo grado - prende la parola il senatore **CASSON** (PD). Replicando alle osservazioni testé svolte dal senatore Giovanardi, il senatore Casson ricorda di aver presentato, nel corso della precedente e dell'attuale legislatura, alcune proposte di legge finalizzate a riformare l'istituto della prescrizione in modo generalizzato e non soltanto con riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione. Le modifiche proposte hanno l'obiettivo di graduare la disciplina e i termini della prescrizione a seconda della gravità del reato e del grado di colpevolezza dell'imputato.

Il senatore **FALANGA** (FI-PdL XVII) solleva forti perplessità sul contenuto dell'emendamento in votazione - rispetto alla quale preannuncia la propria astensione - che tra l'altro lascia fuori dall'ambito di applicazione della prescrizione le fasi successive al primo grado, in cui si registrano con maggiore frequenza casi di abnorme allungamento dei tempi processuali.

Il PRESIDENTE osserva che, qualora venissero approvati emendamenti volti a far cessare la prescrizione a decorrere dal decreto che dispone il giudizio ex articolo 424 del codice di procedura penale ovvero successivamente alla sentenza di primo grado, occorrerebbe intervenire sulle fasi processuali successive, al fine di evitare il rischio di allungare indefinitamente i tempi del processo.

Al termine del dibattito, l'emendamento 1.16 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Vengono quindi posti in votazione gli emendamenti 1.18 - al quale aggiunge la propria firma il senatore **FALANGA** (FI-PdL XVII) - e 1.19, di identico contenuto, che risultano approvati.

Prende la parola il senatore **GIARRUSSO** (M5S) dichiarando di accogliere la proposta di riformulazione del proprio emendamento 1.20, proposta dal relatore, e modificandolo conseguentemente nell'emendamento 1.20 (testo 2), pubblicato in allegato.

Sull'emendamento 1.20 (testo 2) si apre un dibattito nel quale il senatore **CALIENDO** (FI-PdL XVII) - preannunciando il proprio voto sfavorevole anche a nome del Gruppo parlamentare di Forza Italia - ribadisce la propria contrarietà a proposte emendative che, anziché rafforzare la prevenzione ed

intervenire sui problemi organizzativi e culturali che sono all'origine del fenomeno corruttivo, si limitano ad innalzare le cornici edittali di pena.

Il senatore **LUMIA** (PD) osserva che i provvedimenti in materia di corruzione presentati dal Governo e dalla maggioranza che lo sostiene sono orientati a riformare il sistema penale rafforzando la prevenzione in materia di corruzione ed introducendo un maggior rigore nel rispetto della legge.

Il senatore **BUCCARELLA** (M5S) preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore **FALANGA** (FI-PdL XVII) - in parziale dissenso dal proprio Gruppo parlamentare - dichiara di astenersi sull'emendamento 1.20 (testo 2) riaffermando la convinzione che siffatte proposte di inasprimento delle pene non producono alcun effetto deterrente, che invece sarebbe possibile realizzare attraverso la semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Il senatore **BARANI** (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, Ppl)), associandosi alle considerazioni svolte dai senatori Caliendo e Falanga, preannuncia il proprio voto contrario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. [19](#), [657](#), [711](#), [846](#), [847](#), [851](#), [868](#), [810](#)

Art. 1

1.20 (testo 2)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [BUCCARELLA](#)

Al comma 1 ,dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all'articolo 318 le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».